

www.assiv.it CIRCOLARE ASSIV

Roma, 20 Ottobre 2011

CIRCOLARE N. 08/2011

Prot. 155/2011 Sez. II/1

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: CASELLA POSTALE ELETTRONICA CERTIFICATA - P.E.C.

(Art. 16, commi da 6 a10, DL n. 185/2008)

IN SINTESI

Entro il 29.11.2011 le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.

Tale adempimento, <u>interessa esclusivamente le imprese già costituite al 29.11.2008; infatti, per le imprese costituitesi successivamente l'indirizzo P.E.C. viene indicato nella domanda di iscrizione alla C.C.I.A.A.</u>

L'indirizzo P.E.C. va comunicato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente.

SOGGETTI OBBLIGATI

Come accennato, il citato art. 16 impone la PEC per:

- ⇒ le imprese costituite in forma societaria;
- ⇒ i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (es. avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.).





www.assiv.it CIRCOLARE ASSIV

LA PEC PER LE SOCIETA'

L'obbligo in esame riguarda tutti i soggetti costituiti in forma societaria iscritti alla C.C.I.A.A., ossia:

- Società di persone (sas, snc);
- Società di capitali (spa, sapa, srl);
- Società semplici;
- Società cooperative e mutue assicuratrici;
- Associazioni.

Qualora la società disponga di una casella PEC già comunicata al Registro delle Imprese ma prossima alla scadenza ovvero "scaduta", dovrà attivarsi presso il gestore del servizio per il **rinnovo del certificato**. In tal caso non è richiesta alcuna comunicazione aggiuntiva alla CCIAA.

Modalità di comunicazione

La **comunicazione della PEC** entro il prossimo 29.11 va effettuata esclusivamente con modalità telematica **utilizzando "ComUnica"**.

L'adempimento in esame va effettuato:

- dall'amministratore della società;
- ovvero
 - da un soggetto incaricato (professionista) munito di procura.

Come procurarsi la PEC

E' necessario rivolgersi ad uno dei gestori autorizzati.

A titolo meramente indicativo, esiste un **elenco dei provider autorizzati** disponibile sul sito web: http://digitpa.gov.it/pec_elencogestori.

SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC

Per **l'omessa comunicazione della PEC** al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011, il citato DL n. 185/2008 non individua la sanzione applicabile.

Le istruzioni fornite in merito all'adempimento dell'obbligo in esame dalle CCIAA , specificano che tale violazione comporta l'irrogazione della **sanzione** di cui all'art. 2630 C.C., relativa all'omesso/tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni, ossia **da** \in . 206 a \in . 2.065 per ciascun responsabile (amministratore).

CARATTERISTICHE DELLA PEC

I vantaggi dell'utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all'utilizzo del mezzo postale tradizionale.





www.assiv.it CIRCOLARE ASSIV

VALORE LEGALE DELLA PEC

Al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale analogo alla raccomandata A/R qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata (a prescindere dal fatto che il gestore del servizio sia o meno il medesimo per i 2 soggetti).

Va evidenziato che la **ricevuta di avvenuta consegna** inoltrata dal gestore **attesta che il messaggio** di posta elettronica certificata <u>è arrivato</u> **nella casella di posta elettronica del destinatario** <u>indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte di quest'ultimo</u>.

Dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando con frequenza la propria casella al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.

A tale proposito va considerato che la PEC può essere utilizzata anche:

- ✓ dall'amministrazione finanziaria per notificare al contribuente alcuni atti (p. esempio cartelle di pagamento)
- ✓ nell'ambito del processo tributario. Infatti sarà necessario che l'indirizzo
 PEC del difensore o delle parti sia indicato nel ricorso o nel primo atto
 difensivo.

Distinti saluti.

Dott. Marco Caviglioli
Consigliere Delegato alla Tesoreria

(S.E. e O.)

